

CONVENZIONE

tra AiFOS, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro

e PREVITAL GROUP SRL


con sede in Via J.F. KENNEDY 29 – Cerro Maggiore (MI)

nella persona del suo legale rappresentante BASILE FRANCESCO

premesse che l'AiFOS

Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro

1. è una associazione operante a norma degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza e, per conseguire tale scopo, di svolgere una attività di formazione, informazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel settore della salute e sicurezza sul lavoro;
2. è una associazione sindacale datoriale, che rappresenta aziende e singoli formatori che hanno tra gli scopi quello della formazione facente parte del C.N.A.I, Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori;
3. organizza corsi di formazione nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e normativa correlata, in quanto svolti da soggetti formatori definiti sia dalla Legge sia da Accordi Stato - Regioni;
4. è soggetto formatore nazionale, operante *ope legis* in base all'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e decreti di s.m.;
5. in base a quanto previsto al punto 4 delle Linee Interpretative del 5 ottobre 2006 dell'Accordo Stato-Regioni, pubblicate in G.U. n. 285, del 7/12/2007, è soggetto abilitato ad erogare la formazione e ad effettuare le attività formative direttamente o tramite strutture formative di propria diretta ed esclusiva emanazione e



premessi che l'Azienda convenzionata, con la firma del presente atto, opera quale struttura formativa di propria diretta ed esclusiva emanazione dell'AiFOS sul territorio;

6. AiFOS opera con un sistema di gestione per la Qualità ISO 9001:2008, certificato da parte di RINA Services Spa, certificato n. 18025/08/S per le attività di progettazione ed erogazione di servizi di formazione (EA37);

premessi che l'Azienda

- a) nell'ambito della propria autonomia gestionale, amministrativa e delle proprie finalità persegue, sui temi della formazione e della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, scopi che non sono in contrasto con lo statuto e le finalità dell'AiFOS;
- b) risulta regolarmente iscritta all'AiFOS;

tutto ciò premesso tra le parti


l'Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro, con sede in Brescia via Branze 45, nella persona del suo presidente, legale rappresentante, Rocco Vitale e l'Azienda di cui in epigrafe, successivamente denominata "Azienda", regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. o studio associato, per lo svolgimento di attività formative,

si stipula la presente

CONVENZIONE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione si intende stipulata perché le parti collaborino allo svolgimento e all'organizzazione di corsi di formazione nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e normativa correlata, la cui attuazione è definita da Accordi Stato-Regioni che



individuano i soggetti formatori.

Altre tipologie corsuali, per i quali non sussistono particolari obblighi relativi al soggetto formatore, possono essere ugualmente organizzate nell'ambito della presente convenzione.

Qualsiasi altra iniziativa di collaborazione può essere concordata tra le parti, con atto separato.

Art. 2 - Aspetti organizzativi

L'azienda opera quale struttura di diretta emanazione dell'AiFOS e per lo svolgimento dei corsi adotta i programmi e le modalità definite dalla normativa in vigore e può avvalersi della progettazione didattica e dei prodotti dell'AiFOS.


Il Direttore del CFA è il socio AiFOS sig.

DONATO PESCI - ORG. COLG. PARIS RIZILLO

L'Attestato finale, nelle forme previste dalla legge, viene emesso dall'AiFOS firmato, anche in digitale, dal legale rappresentante dell'AiFOS ed in originale dal Direttore del CFA. La direzione del corso e la costituzione della commissione d'esame, le modalità delle esercitazioni, delle prove pratiche, dei tirocini, ecc. sono di esclusiva competenza dell'Azienda organizzatrice convenzionata, che è tenuta all'osservanza delle norme di Legge e/o delle indicazioni dell'AiFOS. Tutta la documentazione, in originale, viene conservata presso la sede aziendale.



A fronte dell'emissione degli Attestati, AiFOS richiede all'Azienda un contributo per ogni attestato emesso il cui importo è definito dal regolamento amministrativo o da specifici accordi tra le parti.



Specifici regolamenti e linee guida emessi dall'AiFOS sono da considerarsi parte integrante della presente convenzione.

Per ogni Attestato emesso viene consegnato all'Azienda un "bollino di garanzia" olografato, da apporre su ciascun Attestato. L'Azienda convenzionata può utilizzare

il logo "C.F.A. Centro di Formazione AiFOS" che precede o segue la denominazione aziendale. L'Aifos svolge attività di vigilanza sui CFA.

Art. 3 - Corsi sperimentali, innovativi, nazionali o similari

L'AiFOS e l'Azienda possono stipulare specifici accordi di collaborazione, che verranno definiti tra le parti, per la realizzazione e lo sviluppo di specifici corsi di formazione che abbiano carattere sperimentale, nazionale e/o innovativo.

Art. 4 - Durata e Risoluzione della convenzione

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione delle parti. Viene rinnovata tacitamente, di anno in anno, con l'iscrizione all'AiFOS. Può essere rinnovata e/o rinegoziata, se e quando necessario, previo reciproco avviso delle parti. Ciascuna delle parti può recedere dal presente atto dando all'altra parte preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di cessazione degli effetti della convenzione stessa.

La Convenzione può essere sciolta nelle forme dello scioglimento del contratto per mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione o dalle deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione.


Art. 5 - Controversie e Foro Competente

Per dirimere ogni e qualsiasi controversia generata dalla presente convenzione sarà adottata la prassi dell'Arbitrato irritale. Nel caso in cui l'adozione di questa procedura non sortisca l'effetto risolutivo, competente sarà il Foro di Brescia.

Art. 6 - Atto giuridico

La presente convenzione è un atto giuridico negoziale bilaterale, redatto in forma di scrittura privata legalmente riconosciuta (art. 2702 c.c.) ed ai fini della sua autenticazione può essere registrata da una delle parti qualora lo ritenga opportuno.

Art.7 - Norme di rinvio

Handwritten signature and stamp. The signature is a cursive scribble. Below it is a vertical stamp that reads "Firma" (Signature).

Sono parti integranti della presente convenzione:

- a) le disposizioni del Regolamento associativo n. 1 "Regolamento per il convenzionamento di aziende che intendono svolgere l'attività di C.F.A. Centro di formazione AiFOS", ivi compresi gli allegati (procedura e linee guida per l'erogazione dei corsi a marchio AiFOS)
- b) le disposizioni del Regolamento associativo n. 2 "Regolamento per il funzionamento del network dell'associazione sul territorio".

Per ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, AiFOS si è dotata di un Codice Etico e di un Codice Deontologico. Ciascun C.F.A. nello svolgimento della propria attività deve agire nell'osservanza dei predetti atti, accessibili tramite il sito web istituzionale (www.aifos.it).

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel succitato regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge.

Art. 8 - Clausola di specificità

La presente convenzione NON autorizza l'Azienda all'erogazione di corsi on line, e-learnig, CD Rom interattivi e similari, formazione a distanza che saranno oggetto di specifiche convenzioni.

Brescia, 07 marzo 2011

AiFOS – IL PRESIDENTE

PREVITAL GROUP SRL

legale rappresentante

legale rappresentante

(prof. Rocco Vitale)

(BASILE FRANCESCO)

